



Regolamento Ferie Solidali Comune di Sonico

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 15/05/2023

Art. 1 - Finalità

L'amministrazione, attraverso l'adozione dell'istituto dei riposi e delle ferie solidali (di seguito per brevità "ferie solidali") vuole intervenire a supporto dei lavoratori che si trovino nella condizione di assistere i familiari che per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. (per familiari si intendono: il coniuge ed i parenti ascendenti e discendenti di primo grado).

L'applicazione del presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente ed è teso ad accrescere il benessere organizzativo del Comune di Sonico, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro già avviate presso l'Ente.

Art. 2 — Ambito di applicazione, decorrenza e durata

Il Regolamento si applica a tutto il personale del Comune di Sonico, in servizio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3 — Criteri, condizioni e modalità

I dipendenti del Comune di Sonico possono volontariamente cedere le giornate di ferie fino ad un massimo di otto giorni complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire, come previsto dal D.lgs. 8/04/2003, n. 66.

Ai fini dell'attuazione dell'Istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art. 1, ovvero debbano assistere il coniuge, genitori o figli, che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, possono avanzare all'amministrazione la richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di ferie solidali per un massimo di trentadue giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente art. 1, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

È prevista la facoltà per il richiedente delle ferie solidali, di allegare alla propria richiesta gli eventuali moduli di cessione a titolo gratuito dei giorni di ferie/ore, da parte dei colleghi coinvolti in prima istanza direttamente dall'interessato, sempre per un massimo complessivo di 32 giorni

L'amministrazione, ricevuta la richiesta dell'interessato, senza avvalersi della facoltà di cui al precedente punto 3, rende nota al personale dipendente l'esigenza di ferie solidali, in forma rigorosamente anonima, e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l'indicazione della quantità di giorni e/o ore che intendono cedere.

Art. 4 — Riconoscimento delle ferie solidali

Sulle basi della disponibilità pervenute ed allegate alla richiesta di ferie solidali o al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta — nel caso di pubblicazione della stessa — una volta effettuate le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione dei giorni di ferie/ore equivalenti ceduti, per un massimo di 32 giorni per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle giornate/ore sul cartellino del dipendente richiedente.

Nel caso in cui il numero di giorni/ore offerti sia superiore al numero di giorni richiesti, la cessione verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

Una volta acquisite, le ferie solidali rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità di cui all'art. 3. Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del richiedente, cessino le condizioni di necessità di cui all'art. 3, le stesse ferie/ore torneranno proporzionalmente nella disponibilità degli offerenti.

La fruizione delle ferie solidali resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 — Sicurezza dei dati

Il comune di Sonico assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 6 — Norme finali

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norma sovraordinate incompatibili.

Art. 6 — Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

